

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2305-A

Disposizioni in materia di
titoli universitari abilitanti

ottobre 2021
n. 457/1



servizio studi del Senato



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2305-A**

Disposizioni in materia di
titoli universitari abilitanti

ottobre 2021
n. 457/1

a cura di: *L. Fucito*
Capo dell'Ufficio ricerche sulle questioni regionali e
responsabile della documentazione nei settori dell'istruzione
e della cultura

ha collaborato: *M. Frati*

Classificazione Teseo: Diplomi di laurea. Abilitazione
professionale.

INDICE

INTRODUZIONE	7
SCHEDE DI LETTURA	
Articolo 1 <i>(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo).....</i>	11
Articolo 2 <i>(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale).....</i>	15
Articolo 3 <i>(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)</i>	19
Articolo 4 <i>(Ulteriori titoli universitari abilitanti)</i>	21
Articolo 5 <i>(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)</i>	25
Articolo 6 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i>	29
Articolo 7 <i>(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo).....</i>	31
Articolo 8 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	33

Introduzione

Giunge all'esame dell'Assemblea del Senato il disegno di legge A.S. 2305-A, d'iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, in seconda lettura.

La finalità dell'intervento normativo è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e la verifica della stessa.

Il provvedimento in esame dà attuazione ad uno degli interventi di riforma¹ indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea. In tale documento è stato assunto l'impegno ad approvare l'intervento legislativo in esame entro il corrente anno.

Il disegno di legge di iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021, è stato approvato dalla Camera lo scorso 23 giugno 2021 in prima lettura (A.C.2751). Successivamente è stato trasmesso in Senato e assegnato alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali).

La Commissione ne ha avviato l'esame nella seduta dello scorso 3 agosto e, nell'ambito dell'attività istruttoria, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni informali (le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni sono pubblicate sulla [pagina web della Commissione](#)).

L'esame in sede referente si è concluso, lo scorso 13 ottobre, con il conferimento, da parte della Commissione, del mandato al Relatore, sen. Pittoni, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati. Nel corso dell'esame il

¹ Si tratta della Riforma n.1.6 nell'ambito della Misura 4, componente 1, misura 1 ((M4-C1-R.1.6)) destinata al "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione".

Governo ha accolto tutti gli ordini del giorno presentati (allegati al [resoconto della seduta della Commissione del 22 settembre](#)).

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

L'**articolo 1, comma 1**, dispone che l'**esame finale** per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in **odontoiatria e protesi dentaria** (classe LM-46), in **farmacia e farmacia industriale** (classe LM-13), in **medicina veterinaria** (classe LM-42), nonché della laurea magistrale in **psicologia** (classe LM-51) **abilita all'esercizio delle professioni**, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

Ai sensi della normativa vigente, per l'esercizio delle richiamate professioni, è necessario, oltre al titolo di studio, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato.

Nello specifico:

- Con riferimento all'esercizio della **professione sanitaria di odontoiatra**, l'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409 (recante "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee") prevede che, per l'esercizio della professione, oltre al possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, sia necessaria l'abilitazione all'esercizio professionale, previo superamento di apposito esame di Stato.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 dicembre 1985, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra", sono state definite le procedure di svolgimento degli esami di abilitazione (basate, ai sensi dell'art. 3, su prove orali e pratiche).

- Per l'esercizio della **professione di farmacista**, in aggiunta al possesso delle lauree del vecchio ordinamento, quali Farmacia (quinquennale) ovvero Chimica e tecnologia farmaceutiche (oltre al semestre di pratica professionale previsto dal [D.P.R. 18 luglio 1972, n. 523](#)) ovvero della laurea specialistica nella classe 14/S (Farmacia e farmacia industriale) o della laurea magistrale nella Classe LM 13 (Farmacia e farmacia industriale), è richiesta l'abilitazione che si consegue con il superamento di un esame di Stato, disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
- Per l'esercizio della **professione di veterinario**, oltre ad essere laureati in Medicina veterinaria a ciclo unico (classe LM-42), è necessario il superamento dell'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi della citata legge n. 1378 del 1956.

Con [ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca n. 65 del 21 gennaio 2021](#) sono state indette per i mesi di giugno e novembre 2021, rispettivamente, la prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista e veterinario (oltre che di tecnologo alimentare). A tali sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai

bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

- Per accedere alla **professione di psicologo**, occorre - oltre al possesso di un titolo idoneo (classe 58/S ai sensi del DM 509/99 o laurea magistrale LM 51 ai sensi del DM 270/04 ovvero i laureati in Psicologia in base al vecchio ordinamento didattico) e allo svolgimento di un regolare tirocinio - l'abilitazione in psicologia conseguita mediante il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione nell'apposito albo professionale (art. 2 della legge n. 56 del 1989, recante "Ordinamento della professione di psicologo").

Sulla base degli articoli da 50 a 54 del DPR n. 328 del 2001, che recano disciplina della professione di psicologo, **l'albo professionale dell'ordine degli psicologi** è costituito da **due sezioni: i)** la sezione A, ai cui iscritti spetta il titolo professionale di psicologo. L'attività professionale degli iscritti nella sezione A si caratterizza per l'uso di metodologie innovative o sperimentali (quali l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; le attività di sperimentazione, ricerca e didattica nel medesimo ambito; il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi *iuniores*). L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato (articolato in tre prove scritte, di cui una applicativa, e una prova orale), per accedere al quale, oltre al possesso della laurea specialistica, è richiesto un tirocinio della durata di un anno; **ii)** la sezione B, ai cui iscritti spetta il titolo professionale di psicologo *iunior*. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato (articolato in tre prove scritte, di cui una pratica, e una prova orale), per accedere al quale, oltre al possesso della laurea nella classe 34 (Scienze e tecniche psicologiche), è richiesto un tirocinio della durata di sei mesi.

Si ricorda che l'art. 24-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008 (mediante modificazione dell'art. 29 della legge n. 56 del 1989) ha sostituito il Ministro della salute al Ministro della giustizia nell'esercizio dell'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi (tale previsione è stata da ultimo ribadita dalla disposizione di cui all'art. 9, comma 6, della legge n. 3 del 2018, che reca, tra l'altro, disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie).

Al riguardo della disposizione in commento, si ricorda che l'art. 102 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 27/2020, ha introdotto, a regime, il **valore abilitante della laurea magistrale in medicina e chirurgia** (classe LM/41), previa acquisizione del giudizio di idoneità conseguito al termine del tirocinio pratico-abilitativo (di cui all'art. 3 del DM n. 58/2018).

Le disposizioni connesse a tale previsione - finalizzata a fare fronte, mediante personale medico abilitato, alle criticità del Servizio sanitario nazionale conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - saranno richiamate nelle presenti schede, ove possano fornire un contributo chiarificatore delle disposizioni in esame.

Il **comma 2** dispone che, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale richiamate al comma 1, almeno 30 crediti

formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un **tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio**. Quanto alle specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio, esse sono individuate nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio (cfr. articolo 3, comma 2).

Con specifico riferimento alla professione di psicologo, ai sensi del **comma 3**, una parte delle richiamate **attività formative professionalizzanti** (v. il comma 2) può essere svolta all'interno del **corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche-classe L-24**. Tale classe di laurea è conseguentemente adeguata a quanto previsto all'articolo 3 (si veda la relativa scheda), con specifico riferimento al tirocinio pratico-formativo.

Il tirocinio pratico-valutativo ai fini dell'esercizio della professione di Medico-Chirurgo

Nella disciplina, di recente riformata, relativa alla classe di laurea abilitante in Medicina e Chirurgia (cfr. *supra*), il "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo", di cui al [DM 9 maggio 2018, n. 58](#), ha previsto una durata del tirocinio pratico-valutativo pari a 3 mesi nonché il suo espletamento durante i corsi di studio in Medicina e Chirurgia (non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall'ordinamento della sede dell'università) (art. 3, comma 2).

Ai sensi dell'art. 102 del decreto-legge n. 18 del 2020 (sopra richiamato), il superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'art. 3 del DM n. 58 del 2018 è condizione per accedere alla prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41 in Medicina e Chirurgia, prova alla quale il medesimo art. 102 conferisce valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.

Con [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 8 del 2 aprile 2020](#) si è provveduto all'adeguamento dell'ordinamento didattico della classe LM/41-Medicina e Chirurgia, ridefinendo gli obiettivi formativi qualificanti della classe medesima, in sostituzione di quanto precedentemente previsto dall'Allegato LM-41 al DM del 16 marzo 2007.

Con successivo [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 12 del 9 aprile 2020](#) (adottato in attuazione dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020), sono state individuate modalità alternative di svolgimento dei tirocini pratici necessari per abilitare i medici e i professionisti dell'area sanitaria. In particolare, gli atenei sono stati autorizzati a individuare le modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio pratico-valutativo di cui all'art. 3 del DM n. 58 del 2018, anche con modalità a distanza, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi di tirocinio e superamento del medesimo. E', quindi, intervenuto il [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 207 dell'8 giugno 2020](#), il quale - al fine agevolare nella misura maggiore possibile il conseguimento in tempi rapidi dell'abilitazione professionale di medico-chirurgo per i laureati in medicina e chirurgia che non hanno conseguito la laurea abilitante (sulla base del DM di adeguamento n. 8 del 2020), né seguito il tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio di cui al DM n. 58 del 2018 - ha consentito l'organizzazione e l'attivazione, da parte degli atenei, su richiesta degli interessati (laureati in medicina e chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti), dei tirocini pratici *post lauream* finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione professionale di medico chirurgo, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

Si ricorda, al riguardo, che il regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al DM n. 445 del 2001, è stato abrogato dall'art. 7, comma 2, del DM n. 58 del 2018, il quale, tuttavia, ha fatto salva l'applicazione dell'art. 2 del DM n. 445, in materia di tirocini, per due anni dalla data della propria entrata in vigore.

Successivamente, l'art. 102 del decreto-legge n. 18 del 2020: i) al comma 2, ha previsto che i laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non sia svolto all'interno del Corso di studi (in applicazione dell'art. 3 del DM n. 58 del 2018), siano abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio *post lauream*, prescritta dall'art. 2 del DM n. 445; ii) al comma 4, ha disposto la continuità di efficacia, dalla data della propria entrata in vigore (17 marzo 2020), in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DM n. 58 del 2018, nonché di quelle del DM n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.

Articolo 2

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

L'**articolo 2** stabilisce che l'**esame finale** per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in **professioni tecniche per l'edilizia e il territorio** (classe LP-01), in **professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali** (classe LP-02) e in **professioni tecniche industriali e dell'informazione** (classe LP-03) **abilita all'esercizio delle professioni** di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale fanno parte delle c.d. professioni regolamentate, ovvero quelle professioni il cui esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 1 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, «è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità».

Ai fini dell'accesso alle professioni regolamentate è richiesto il superamento dell'esame di Stato.

Agli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di geometra** si accede: **i)** con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra di cui alla legge n. 75 del 1985, oppure del diploma di istruzione superiore di cui al DPR n. 88 del 2010 (afferente al settore "Tecnologico", indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio") unitamente al completamento del tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DPR n. 137 del 2012, ovvero altro periodo di tirocinio, di pratica o di attività tecnica tra le tipologie individuate all'art. 2, comma 1, [dell'ordinanza di indizione, per l'anno 2021, della sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e di Geometra Laureato;](#) **ii)** con il possesso del diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli in Edilizia, Ingegneria delle infrastrutture, Sistemi informativi territoriali (indicati nella tabella A allegata al DPR n. 328/2001 nonché nella Tabella C allegata alla citata ordinanza); **iii)** con il possesso della laurea di cui alle classi: 4-Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile, 7-Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale, 8-Ingegneria Civile e Ambientale (individuate dall'art. 55 del DPR n. 328 del 2001 nonché nella Tabella D allegata alla citata ordinanza), comprensiva di un tirocinio di 6 mesi; **iv)** (ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017) con il possesso di lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (riportate nella tabella E allegata all'ordinanza citata), nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

Agli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di agrotecnico** si accede: **i)** con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico ovvero di perito agrario di cui all'art. 15, comma 8, del DPR n. 323 del 1998, oppure del diploma di istruzione superiore di cui al DPR n. 87 del 2010 (affidente al settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale"), o diploma equipollente ai sensi all'art. 15, comma 8, del DPR n. 323 del 1998, unitamente al completamento del tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DPR n. 137 del 2012, ovvero altro periodo di tirocinio, di pratica o di attività tecnica tra le tipologie individuate all'art. 2, comma 1, dell'[ordinanza di indizione, per l'anno 2021, della sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato](#); **ii)** con il possesso del diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli in Biotecnologie agro-industriali, Economia ed amministrazione delle imprese agricole, Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente, Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura, Produzioni animali, Produzioni vegetali, Tecniche forestali e tecnologie del legno, Viticoltura ed enologia (indicati nella tabella A allegata al DPR n. 328/2001, nonché nella Tabella C allegata alla citata ordinanza); **iii)** con il possesso della laurea di cui alle classi 1-Biotecnologie, 7-Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, 8-Ingegneria civile ed ambientale, 17-Scienze dell'economia e della gestione aziendale, 20-Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali, 27-Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, 40-Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (individuate dall'art. 55 del DPR n. 328 del 2001 nonché nella Tabella D allegata alla citata ordinanza), comprensiva di un tirocinio di 6 mesi; **iv)** (ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017) con il possesso di lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (riportate nella tabella E allegata all'ordinanza citata), nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

Agli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di perito agrario** si accede: **i)** con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario, oppure del diploma di istruzione superiore di cui al DPR n. 88 del 2010 (affidente al settore "Tecnologico", indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria"), unitamente al completamento del tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DPR n. 137 del 2012, ovvero altro periodo di tirocinio, di pratica o di attività tra le tipologie individuate all'art. 2, comma 1, dell'[ordinanza di indizione, per l'anno 2021, della sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato](#); **ii)** con il possesso del diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli in Biotecnologie agro-industriali, Economia ed amministrazione delle imprese agricole, Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente, Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura, Produzioni animali, Produzioni vegetali, Tecniche forestali e tecnologie del legno, Viticoltura ed enologia (indicati nella tabella A allegata al DPR n. 328/2001, nonché nella Tabella C allegata alla citata ordinanza); **iii)** con il possesso della laurea di cui alle classi 1-Biotecnologie, 7-

Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, 8-Ingegneria civile ed ambientale, 17-Scienze dell'economia e della gestione aziendale, 20-Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali, 27-Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, 40-Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (individuata dall'art. 55 del DPR n. 328 del 2001 nonché nella Tabella D allegata alla citata ordinanza), comprensiva di un tirocinio di 6 mesi; **iv)** (ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017) con il possesso di lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (riportate nella tabella E allegata all'ordinanza citata), nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

Agli esami di abilitazione all'esercizio della **professione di perito industriale** si accede: **i)** con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 17 del 1990, oppure del diploma di istruzione superiore di cui al DPR n. 88 del 2010 (afferente al settore "Tecnologico"), unitamente al completamento del tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DPR n. 137 del 2012, ovvero altro periodo di tirocinio, di pratica o di attività tra le tipologie individuate all'art. 2, comma 1, dell' [ordinanza di indizione, per l'anno 2021, della sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato](#); **ii)** con il possesso del diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli in (si indica la sezione e i diplomi universitari corrispondenti): Chimico e Chimico industriale (Analisi chimico biologiche, Ingegneria chimica, Chimica, Ingegneria energetica); Costruzioni aeronautiche (Ingegneria aerospaziale, Ingegneria energetica); Edilizia (Edilizia); Elettronica e telecomunicazioni (Ingegneria elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria energetica); Elettrotecnica e automazione (Ingegneria dell'automazione, Ingegneria elettrica, Ingegneria energetica); Energia nucleare (Ingegneria energetica); Fisica industriale (Metodologie fisiche, Ingegneria energetica); Industria cartaria (Scienze e tecniche cartarie, Ingegneria energetica), Informatica (Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria energetica); Materie plastiche (Ingegneria delle materie plastiche, Ingegneria energetica); Meccanica (Ingegneria meccanica, Ingegneria logistica e della produzione, Ingegneria energetica); Tecnologie alimentari (Tecnologie alimentari, Ingegneria energetica); Termotecnica (Ingegneria energetica) (indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, nonché nella Tabella C allegata alla citata ordinanza); **iii)** con il possesso della laurea di cui alle classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); 16 (sezione: industrie minerarie); 20 (sezione tecnologie alimentari); 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); 26 (sezione informatica) e 42 (sezione

disegno di tessuti) (individuata dall'art. 55 del DPR n. 328 del 2001 nonché nella Tabella D allegata alla citata ordinanza), comprensiva di un tirocinio di 6 mesi; **iv**) (ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 29 marzo 2017) con il possesso di lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (riportate nella tabella E allegata all'ordinanza citata), nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

Si ricorda, infine, che l'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha esteso alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 22 del 2020 (previste in relazione al protrarsi dell'emergenza sanitaria), al contempo prorogandone l'efficacia fino al 31 dicembre 2021.

Per effetto di tale estensione applicativa, l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni in questione possono essere definite con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, nonché con l'individuazione di modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie (ivi comprese modalità a distanza) per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

In relazione allo svolgimento del tirocinio e in conformità alla disposizione di cui all'art. 55, comma 1, del DPR n. 328 del 2001, sulla base della quale agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale si accede (anche) con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi, il [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 446 del 12 agosto 2020](#) - recante "Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)" - ha disposto che i corsi da esso disciplinati prevedano attività di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali (*ex art. 10, comma 5, lett. e*), del [DM n. 270 del 2004](#), che ha apportato modificazioni al regolamento concernente l'autonomia degli atenei di cui al DM n. 509 del 1999).

A tal fine, le università attivano apposite convenzioni con i suddetti soggetti, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di *tutor* interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'università, in numero congruo rispetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

Articolo 3

(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

L'**articolo 3** disciplina le modalità di **adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante** richiamate agli articoli 1 e 2 in funzione dell'innovativo carattere abilitante del titolo di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali.

Il **comma 1** prevede che gli **esami finali** delle richiamate classi di laurea includano lo svolgimento di una **prova pratica valutativa** tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi.

La **commissione giudicatrice** dell'esame finale è, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997:

- i) l'**adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante** interessate dal provvedimento in esame;
- ii) le **modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo**, compresa la determinazione dei CFU di cui all'articolo 1, comma 2 (v. *supra*), della **prova pratica valutativa delle competenze professionali** acquisite con il tirocinio, nonché la **composizione paritetica della commissione giudicatrice**.

Su quest'ultimo contenuto del decreto è richiesto il concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente e il parere delle rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

Si specifica che sul richiamato decreto ministeriale **non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti** (invece previsto ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997).

L'art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 prevede, che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca - adottati (ove previsto) di concerto con altri Ministri interessati, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti - siano definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, i criteri generali in conformità ai quali i singoli atenei disciplinano l'ordinamento degli studi dei corsi universitari (con esclusione del dottorato di ricerca).

Il **comma 3** dispone che le università siano tenute ad **adeguare** i propri **regolamenti didattici di ateneo**, per quanto attiene ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, tramite lo strumento

del decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990.

Ai sensi del citato articolo 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990, l'ordinamento degli studi dei corsi universitari (nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2) è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Quest'ultimo è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

Il comma 2 del medesimo art. 11 prevede che i consigli delle strutture didattiche determinino, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento: l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo.

Si evidenzia che, in relazione all'adeguamento dell'ordinamento didattico della classe LM/41 in Medicina e Chirurgia alle disposizioni di cui all'art. 102 del decreto-legge n. 18 del 2020 - il quale (si ricorda) ha conferito alla prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente a detta classe valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo previo superamento del tirocinio pratico- valutativo - è stata prevista una disciplina derogatoria delle disposizioni vigenti: **i)** sia con riferimento al decreto del Ministro dell'università e della ricerca di adeguamento dell'ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia, da adottare in deroga alle procedure di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 (*ex art. 102, comma 1, secondo periodo*); **ii)** sia con riferimento al decreto rettorale di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe medesima, da adottare in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990 (*ex art. 102, comma 1, terzo periodo*).

Si ricorda, infine, che l'art. 2 del [DM n. 8 del 2 aprile 2020](#), di adeguamento dell'ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia, ha previsto che l'adeguamento, da parte delle università, dei regolamenti didattici di ateneo abbia decorrenza dalla data dell'adozione con decreto rettorale e - fermo restando quanto disposto dall'art. 102, comma 1, primo periodo - trovi applicazione anche alle lauree magistrali della Classe LM-41 anno accademico 2018/2019 i cui esami finali devono essere ancora eventualmente sostenuti, nonché alle lauree magistrali della Classe LM-41 per le sessioni d'esame finale dell'anno accademico 2019/2020.

Articolo 4

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

L'**articolo 4** demanda alla **fonte regolamentare** (in luogo di quella primaria) la **possibilità di rendere abilitanti** all'esercizio delle professioni regolamentate **titoli universitari** (ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal legislatore) fra quelli per i quali è previsto l'accesso all'esame di Stato abilitante **senza la necessità di svolgere un tirocinio post lauream**.

Sono pertanto escluse dall'ambito di applicabilità della facoltà le professioni (quali avvocato, notaio, commercialista, revisore legale) per le quali l'esame di Stato è preceduto da un tirocinio successivo alla laurea.

Ai sensi del **comma 1**, ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti, con **regolamenti di delegificazione**, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Tali provvedimenti, ai sensi del citato articolo 17, comma 2, sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia (che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta).

Il comma in esame integra tale procedimento prevedendo che il regolamento sia emanato, alternativamente: su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento; ovvero su iniziativa del medesimo Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

Al riguardo, al di là della formulazione utilizzata, la procedura prevede in entrambi i casi la proposta del Ministro dell'università e della ricerca (tenuto conto che l'iniziativa del medesimo Ministro non può che configurarsi come proposta), di concerto con il richiamato Ministro vigilante. La differenza è rintracciabile nella modalità con cui è assicurato il coinvolgimento degli ordini o dei collegi professionali: che possono assumere l'iniziativa tramite specifica richiesta (nel primo caso) o, se ciò non accade, devono obbligatoriamente essere sentiti (si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante).

Il **comma 2** demanda ai richiamati regolamenti di delegificazione, con cui si individuano le ulteriori lauree con valore abilitante all'esercizio della professione, la disciplina:

i) degli **esami finali**, a conclusione di un corso di studi inclusivo di un tirocinio pratico-valutativo;

ii) della modalità di svolgimento e di valutazione di una **prova pratica valutativa**, da tenersi nell'ambito dei richiamati esami finali, ai fini del conseguimento della laurea abilitante;

iii) della **composizione della commissione giudicatrice**, all'interno della quale occorre assicurare la presenza di professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

Il **comma 3** enuclea le **norme generali regolatrici della materia** alle quali il Governo è chiamato ad attenersi nella definizione del contenuto del regolamento di delegificazione.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988, il Parlamento può autorizzare il Governo all'esercizio della potestà regolamentare in materia di delegificazione a condizione che siano, con legge, definite le norme generali regolatrici della materia.

Nello specifico, il comma 3 prevede che i regolamenti debbano provvedere:

- al riordino della disciplina dettata dai regolamenti di attuazione della riforma del settore universitario (ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge n. 4 del 1999), con cui è stata modificata e integrata la disciplina di alcuni ordinamenti professionali e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, per adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge (comma 3, lettera *a*));
- alla semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa (lettera *b*));
- alla determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea (lettera *c*));
- all'eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera *c*), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi (lettera *d*));
- a garantire uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica (lettera *e*));
- a definire una composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale (lettera *f*)).

Il **comma 4** rimette ai medesimi decreti di delegificazione la ricognizione delle disposizioni, evidentemente (anche) di rango legislativo, che risultano abrogate dalla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti, in quanto incompatibili con essi e con la presente legge.

Al riguardo, ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988, il Parlamento può autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione con leggi che dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

In analogia a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, con riferimento alle lauree rese abilitanti dal presente disegno di legge (ai sensi degli articoli 1 e 2), il **comma 5** rinvia:

- i) l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo ad un **decreto del Ministro** dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

L'art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997 prevede, che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati (ove previsto) di concerto con altri Ministri interessati, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, siano definiti i criteri generali in conformità ai quali i singoli atenei disciplinano l'ordinamento degli studi dei corsi universitari (con esclusione del dottorato di ricerca);

- ii) l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, da parte delle università, a **decreti rettorali** (da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341).

L'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341 del 1990, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", disciplinano il regolamento didattico di ateneo, deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, e inviato al Ministero dell'università e della ricerca per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

Il regolamento didattico di ateneo ha ad oggetto l'ordinamento degli studi dei corsi all'esito dei quali è rilasciato un titolo universitario nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge n. 341 (tra i quali corsi di preparazione agli esami di Stato e ai concorsi pubblici e corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale).

Articolo 5

(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

L'**articolo 5** introduce, per l'esercizio delle professioni di **chimico, fisico e biologo**, la previsione della **laurea abilitante**, con la necessità di una disciplina attuativa.

In particolare, il **comma 1** prevede che le professioni in questione siano esercitate **previo superamento dell'esame finale** previsto per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali.

La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti dovrà prevedere: lo svolgimento di un **tirocinio pratico-valutativo internamente ai corsi**; il **superamento di una prova pratica valutativa**.

A differenza della formulazione utilizzata agli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame, il comma 1 non indica le classi di laurea magistrale interessate dall'intervento normativo.

Il **comma 2** dispone che, per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 e per il corrispondente adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame.

In tali casi, i **regolamenti di delegificazione** devono essere adottati sentite le rappresentanze nazionali per singolo ordine o collegio professionale, fermo restando il concerto con il Ministero (*rectius*: Ministro) vigilante sui singoli ordini o collegi.

L'ordinamento della **professione di chimico e fisico** è disciplinata dal [decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2018](#), adottato in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge n. 3 del 2018 (recante, tra l'altro, disposizioni di riordino delle professioni sanitarie), il quale demanda al Ministro della salute l'adozione degli atti funzionali all'esercizio della professione di chimico e di fisico.

Il medesimo art. 8, oltre ad apportare modificazioni alla disciplina relativa alle professioni in questione, dispone che il Consiglio nazionale dei chimici assuma la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, posta sotto l'alta vigilanza del Ministro della salute.

Ai sensi dell'art. 2 del DM del 23 marzo 2018, l'iscrizione all'Albo professionale dei chimici e dei fisici è subordinata, oltre che al possesso dei prescritti titoli (cfr. *infra*), al possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.

L'Albo - in conformità alle previsioni dell'art. 3 del regolamento di cui al DPR n. 328 del 2001 (che disciplina l'istituzione di settori negli albi professionali) nonché alla disposizione di cui all'art. 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, la quale prevede l'istituzione dei settori «Chimica» e «Fisica» all'interno delle relative sezioni A e B nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici - risulta così articolato: sezione A, settore Chimica, ai cui iscritti spetta il titolo di «Chimico»; sezione A, settore Fisica, ai cui iscritti spetta il titolo di «Fisico»; sezione B, settore Chimica, ai cui iscritti spetta il

titolo di «Chimico Iunior»; sezione B, settore Fisica, ai cui iscritti spetta il titolo di «Fisico Iunior».

I titoli di studio che permettono l'iscrizione all'Albo sono indicati nell'Allegato al DM del 23 marzo 2018:

- Per la sezione A, settore Chimica: Laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM 13-farmacia e farmacia industriale; LM 54-scienze chimiche; LM 71-scienze e tecnologie della chimica industriale, ovvero Laurea specialistica in una delle seguenti classi: Classe 14/S farmacia e farmacia industriale; Classe 62/S scienze chimiche; Classe 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale, ovvero Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti: in chimica; in chimica industriale; in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica e tecnologia farmaceutiche; in farmacia.
- Per la sezione A, settore Fisica: Laurea magistrale in una delle seguenti classi: Classe LM 17-fisica; Classe LM 58-scienze dell'universo; Classe LM 44-modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, ovvero Laurea specialistica in una delle seguenti classi: Classe 20/S-fisica; Classe 66/S-scienze dell'universo; Classe 50/S-modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, ovvero Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti: in fisica.
- Per la sezione B, settore Chimica: Laurea in una delle seguenti classi: L 27- scienze e tecnologie chimiche; L 29-scienze e tecnologie farmaceutiche; Classe 21-scienze e tecnologie chimiche; Classe 24-scienze e tecnologie farmaceutiche.
- Per la sezione B, settore Fisica: Laurea in una delle seguenti classi: Classe L30-scienze e tecnologie fisiche, ovvero Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti nella Classe 25-scienze e tecnologie fisiche.

Le prove in cui è articolato l'esame di Stato per l'iscrizione nel settore Chimica delle sezioni A e B sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 37 e 38 del DPR n. 328 del 2001.

L'ordinamento della **professione di biologo** è disciplinato dalla legge n. 396 del 1967, da ultimo modificata dall'art. 9 della legge n. 3 del 2018, il quale ha (tra l'altro) previsto che sia il Ministro della salute (anziché il Ministro della giustizia) ad esercitare l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.

Il medesimo art. 9 ha altresì demandato al Ministro della salute l'adozione degli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi, disposizione cui è stata data attuazione con [decreto del Ministro della salute del 23 marzo 2018](#).

L'art. 2 della legge n. 396 del 1967 prevede che per l'esercizio della professione di biologo sia obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

Ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 328 del 2001, l'albo professionale dell'ordine dei biologi è articolato in due sezioni: la sezione A, ai cui iscritti spetta il titolo professionale di biologo, e la sezione B, ai cui iscritti spetta il titolo professionale di biologo *iunior*.

L'iscrizione a ciascuna delle due sezioni dell'albo è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, per l'ammissione al quale è richiesto il possesso di specifici titoli accademici (ex articoli 32 e 33 del DPR n. 328 del 2001, che disciplinano altresì le prove in cui è articolato l'esame di Stato):

- Per l'ammissione all'esame di Stato finalizzato all'iscrizione nella sezione A: il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: classe 6/S - Biologia; classe 7/S - Biotecnologie agrarie; classe 8/S - Biotecnologie industriali; classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe 82/S -

Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.

- Per l'ammissione all'esame di Stato finalizzato all'iscrizione nella sezione B: il possesso della laurea in una delle seguenti classi: classe 12 - Scienze biologiche; classe 1 - Biotecnologie; classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

Il DPR n.195 del 2001 (mediante abrogazione dell'art. 2 del DPR n. 980 del 1982) ha abolito il tirocinio come requisito di accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.

Articolo 6

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finali.

Al **comma 1** si stabilisce che la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale delle lauree di cui agli articoli 3, 4 e 5 avrà **decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali** cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi del disegno di legge in esame. Ciò vale anche per i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti.

Al riguardo, si ricorda che il Capo II del decreto legislativo n. 19 del 2012 disciplina il sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari. Tale sistema, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, si applica alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche (mentre non si applica ai corsi di dottorato di ricerca, le cui modalità di accreditamento sono disciplinate dal regolamento di cui al DM 45/2013, adottato in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge n. 210 del 1998, e succ. mod.).

L'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio universitari può essere iniziale o periodico.

Per accREDITAMENTO iniziale si intende l'autorizzazione all'università, da parte del MUR, ad attivare sedi e corsi di studio. L'accREDITAMENTO iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori *ex ante* definiti dall'ANVUR (soggetti, per i corsi di studio, a revisione triennale), volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia, nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.

Per accREDITAMENTO periodico si intende la verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accREDITAMENTO periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della persistenza dei requisiti, su ulteriori indicatori definiti *ex ante* dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione inerente al rispetto degli indicatori.

In attuazione di tali previsioni, sono intervenuti diversi atti normativi secondari. In particolare, con [DM n. 6 del 7 gennaio 2019](#) sono stati definiti i requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 - novellando l'art. 8 del decreto legislativo n. 19 del 2012 - ha affidato a un regolamento di delegificazione, al momento non intervenuto, la definizione delle modalità di accREDITAMENTO dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti.

Il **comma 2** contempla **modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato** per coloro che hanno conseguito o che conseguono **i titoli di laurea** previsti

"dalla presente legge" in base ai **previgenti ordinamenti didattici** (privi del carattere abilitante). A tal fine, le università sono tenute a riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

Invero la disciplina parrebbe non applicarsi alla laurea magistrale in psicologia, tenuto conto che per essa sono previste specifiche disposizioni transitorie (all'articolo 7).

L'introduzione delle citate misure semplificate è demandata **ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca**, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio.

La disposizione in esame sembrerebbe intesa a includere nella disciplina transitoria (che prevede l'applicazione di modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato) sia coloro che hanno già conseguito (alla data di entrata in vigore della legge) i titoli di studio in base ai previgenti ordinamenti non abilitanti, sia coloro che li conseguiranno (successivamente alla data di entrata in vigore della legge) in base a questi medesimi ordinamenti.

Tenuto conto che ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate nel disegno di legge, come segnalato, è centrale l'adeguamento dei regolamenti didattici, nel rispetto dell'autonomia universitaria, il **comma 3 reca disposizioni** dirette a **contrastare eventuali forme di inerzia da parte degli atenei**. Esso stabilisce infatti che per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, si procede alla sospensione dei finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria. I richiamati finanziamenti sono peraltro riattivati nel momento in cui le università, una volta adottati i predetti regolamenti, li inviino al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 7

(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

L'**articolo 7** reca una **disciplina transitoria** per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la **laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici** non abilitanti.

Nello specifico, al **comma 1**, si stabilisce che questi ultimi acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un **tirocinio pratico-valutativo** e di una **prova pratica valutativa**.

Quanto alla durata e alle modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, esse sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai fini della valutazione del citato tirocinio, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

Al **comma 2** si prevede che coloro che **hanno concluso il tirocinio professionale** (ai sensi della normativa vigente, *ex* articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328) acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una **prova orale** su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, per l'ammissione all'esame di Stato (finalizzato all'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi, cui spetta il titolo professionale di psicologo) è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S-Psicologia unitamente a un tirocinio della durata di un anno.

Le modalità di svolgimento e di valutazione della richiamata prova orale, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Articolo 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 8** reca la clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.